RINNOVO DEL CONTRATTO PER \mathbf{IL} IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO AL CCNL **AFFINI IMPRESE EDILI** ED DELLE PER DIPENDENTI T **DELLA IMPRESA** DELLA **PICCOLA DELL'ARTIGIANATO** PROVINCIA DI PARMA

In data odierna 13 ottobre 2006

tra

La CNA Provinciale di Parma, rappresentata dal Dott. Gianmario Venturini, la Confartigianato APLA rappresentata dal Dott. Clementino Gabbi, il Gruppo Imprese Artigiane di Parma, rappresentato dal Dott. Vittorio Zanlari

e

Le Organizzazioni Sindacali FILLEA CGIL, rappresentata dai Sigg.ri Fabrizio Ghidini, Elisabetta Gattini e Andrea Frati, FILCA CISL, rappresentata da Fulvio Buia, Angelo Piazza e Antonietta Romano,

Si conviene e stipula quanto segue in materia di modifiche da apportare al vigente Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di lavoro da applicare alle Maestranze delle Imprese Artigiane e della Piccola Industria esercenti attività di edilizia, movimento terra ed affini per la Provincia di Parma.

DURATA: fino al 31/12/2009.

ART: 12 CCIPL 2003 TRASPORTI : ferma restando la fascia di esenzione per i primi 5 km, viene stabilita con decorrenza 01 ottobre 2006 una nuova indennità di trasporto nelle seguenti misure :

Fino a 20 Km Euro 1,47 giornaliere; Oltre 20 Km Euro 3,24 giornaliere;

ART 15 CCIPL 2003: MENSA: l'indennità aggiuntiva di cui all'ultimo comma del CCIPL 2003 ammonta a euro 3,42 a decorrere dal 1 ottobre 2006.

ART 11 CCIPL 2003: TRASFERTA OPERAI: ferma restando la fascia di esenzione per i primi 4 Km i nuovi importi da corrispondere a tale titolo a decorrere dal 01 ottobre 2006 sono i seguenti:

€ 7,02 giornalieri per la prima fascia (distanze fino a 20 Km);

€ 8,64 giornalieri per la seconda fascia (distanze da 21 a 50 Km)

€ 10,80 giornalieri per la terza fascia (superiori a 50 Km)

ART 14 CCIPL 2003: ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE:

Viene istituito, come previsto dall'art. 42 del CCNL 01/10/2004 e dalle conseguenti intese contrattuali Regionali, l'Elemento Economico Territoriale determinato in coerenza con quanto

A.E

lg

tese unto previsto dal protocollo del 23/07/1993 e dell'art. 2 del D.L. 05/03/1997 n. 67 convertito in Legge n. 135 il 23/05/1997.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le parti tengono conto dell'andamento complessivo del settore edile nella Provincia di Parma con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e alle Imprese Artigiane.

Nel periodo di vigore del presente Accordo l'entità dell'Elemento Economico Territoriale (valido per tutti gli istituti contrattuali ad eccezione di quelli di cui al Gruppo A – Art. 24 CCNL) viene determinata nei limiti della misura massima prevista dall'Accordo Naz.le del 05 luglio 2006 (3% prima tranche e 4% seconda tranche) come oltre stabilito e alle decorrenze ivi indicate.

In relazione a quanto sopra le parti convengono di assumere quali indicatori i seguenti indici:

- 1. Numero dei Lavoratori delle Imprese Artigiane e delle Piccole Imprese Associate iscritti alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.
- 2. Numero delle stesse Imprese iscritte alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.
- 3. Numero delle ore denunciate dalle stesse Imprese alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.
- 4. Monte salari denunciato dalle stesse Imprese alle Casse Edili non inferiore del 10% rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.
- 5. Andamento delle ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate dall'INPS per mancanza lavoro.
- 6. Numero complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavoro.

La verifica dei dati avverrà entro il 31/12 dell'anno precedente all'erogazione e farà riferimento ai dati dell'anno edile terminato il 30/09 sempre precedente all'anno di erogazione confrontati a loro volta con i dati relativi al periodo precedente.

Tale verifica sarà finalizzata alla conferma dell'ammontare dell'Elemento Economico Territoriale o alla variazione della sua misura.

L'erogazione avverrà a condizione che la verifica dia risultato positivo per almeno tre dei sei parametri sopra elencati.

Le parti convengono che al venir meno, per qualsiasi causa dei benefici sulla decontribuzione del salario variabile si incontreranno per effettuare le opportune verifiche al riguardo nonché i conseguenti relativi interventi.

Infine, in adempimento a quanto previsto al 2° punto lettera C) del citato Accordo Nazionale 05 luglio 2006, le parti concordano sul progressivo conglobamento degli importi precedentemente corrisposti a titolo di EET nell'Indennità Territoriale di Settore (ITS – per gli operai) e nel Premio di Produzione (per gli impiegati).

Tale conglobamento avverrà per il 50% a decorrere dal 01 ottobre 2006 e per il restante 50% a decorrere dal

Pertanto alle date sopraindicate i nuovi valori dell' EET e del Premio di Produzione / ITS saranno quelli riportati nella tabella allegata.

A decorrere dal mese di Gennaio 2006 e sino a tutto il mese di settembre 2006, non essendo intervenuti nuovi accordi in materia con conseguente ultrattività del Contratto Collettivo Territoriale per le imprese artigiane e piccole imprese industriali edili di Parma del 27 gennaio 2003, si intende confermata la tabella delle somme mensili erogabili a titolo di acconto di EET già/

1

SP

vigente e qui di seguito riportata, nonché i valori economici vigenti al 30/9/2006 relativi a "Trasporti", Trasferta Operai" e "Mensa":

Livello	ī	quota nensile	quo	ta oraria
7	€	144,380		
6	€	126,070		
5	€	105,030		
4	€	97,270	€	0,560
3	€	90,960	€	0,530
2	€	80,370	€	0,460
1	€	70,430	€	0,410

Tabella Allegata

	mi al 7/06	Conti	ngeriza		PROD. (30/6/06		T.al 16/06							Rinnovo I	ntegrativo						
lmp.	Op.	Imp.	Op.	lmp	Op.	lmo	Op.			Dal	11 ottobre	2006 (1^	tranche)	•						78.7
									im	piegati				Operai			Impiega	eti		Operai	
								Pr.Prod.	E.E.T.	Tot.Parz.	Tot, Meso	1.T.S.	E.E.T.	Tot. Parz.	Tot orario	Pr.Prod.	E.E.T.	Tot.Parz.	I.T.S.	E.E.T.	Tot. Parz.
1.236,27		534,28		145,68		144.38		217,87	109,28	327,15	2.097,70					290,06	86,54	376,60			
1.080,50		529,11		135,96		126,07		198,50	94,95	293,45	1.903,06					261,03	75,64	336,67			
900,19		522,91		115,63		105,02		168,15	79,52	247,67	1.670,77					220,66	63,01	283,67			
833,76	4,81942	520,12	3,00651	103,22	0.76237	97,27	0,56000	151,86	73,65	225,50	1.579,38	1,04237	0,42458	1,46695	9,29288	200,49	58,36	258,85	1,32237	0,33736	1,65973
779,73	4,50711	517,85	2,99336	94,54	0,68014	90,96	0,53000	140,02	68,87	208,89	1.506,47	0,94514	0,40021	1,34535	8,84582	185,50	54,58	240,08	1,21014	0,31550	1,52564
689,05	3,98295	515,27	2,97843	86,43	0,62810	80,37	0:46000	126,62	60,86	187,47	1,391,79	0,85810	0,34949	1,20759	8,16897	166,80	48,23	215,03	1,08810	0,27881	1,36691
603,08	3,48601	512,58	2,96290	75,00	0.56265	70,43	0,41000	110,22	53,31	163,52	1.279,18	0,76765	0,30958	1,07723	7,52614	145,43	42,22	187,65	0,97265	0,24402	1,21667

A decorrere dal mese di Gennaio 2006 e sino a tutto il mese di settembre 2006, non essendo intervenuti nuovi accordi in materia con conseguente ultrattività del Contratto Collettivo Territoriale per le imprese artigiane e piccole imprese industriali edili di Parma del 27 gennaio 2003, si intende confermata la tabella delle somme mensili erogabili a titolo di acconto di EET già vigente e qui di seguito riportata:

Livello	r	quota nensile	quo	ta oraria
7	€	144,380		·
6	€	126,070		
5	€	105,030		
4	€	97,27	€	0,560
3	€	90,960	€	0,530
2	€	80,37	€	0,460
1	€	70,43₡	€	0,410

 \mathcal{O}

DR

CASSA EDILE

Prestazioni assistenziali

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di ottobre 2006 per procedere ad un'attenta analisi dell'attuale sistema delle prestazioni assistenziali riconosciute dalla Cassa Edile al personale operaio, al fine giungere ad una revisione od adeguamento delle prestazioni stesse.

aliquote contributive.

le parti concordano la riduzione, a partire dal corrente mese di ottobre, dell' aliquota contributiva APEO nella misura dell'1,50%, che risulterà pertanto essere pari al 3,50%.

norma premiale.

Nell'ambito delle iniziative per combattere il lavoro irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le parti, convengono di istituire un meccanismo premiante in favore delle imprese che adempiono tali obblighi.

Per quanto sopra le imprese, iscritte alla Cassa Edile della provincia di Parma da almeno due anni, che non abbiano avuto DURC negativi negli ultimi 12 mesi e che abbiano denunciato e versato alla Cassa Edile le ore contrattualmente stabilite, salvo le eccezioni previste dalla legge, potranno beneficiare della riduzione contributiva dell'APEO nella misura dello 0,40%, che sarà rimborsata dalla Cassa Edile a consuntivo d'esercizio (al 30 settembre di ogni anno).

Indumenti di lavoro.

Le parti confermano il reciproco impegno ad adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla normativa contrattuale in materia di antinfortunistica ed igiene del lavoro e per la promozione degli obiettivi dalle stesse prefigurati miranti a garantire migliori e più sicure condizioni di lavoro.

B

se H

In tale ottica si conviene che le imprese iscritte alla Cassa edile di Parma, dovranno fornire al personale operaio i seguenti indumenti di lavoro:

- 1) due paia di scarpe (invernali/estive);
- 2) due paia di pantaloni estivi;
- 3) un paio di pantaloni invernali;
- 4) due magliette;
- 5) un giubbino invernale;
- 6) un casco e un paio di guanti da lavoro qualora le mansioni lo impongano.

A decorrere dal corrente mese di ottobre, gli oneri economici per la fornitura degli indumenti di cui sopra saranno mutualizzati presso la Cassa Edile, con il versamento a carico delle imprese di un' aliquota contributiva pari allo 0,85%. La Cassa Edile rimborserà alle imprese la fattura, al netto di iva, pagata dall'azienda.

La fornitura avverrà secondo gli standard qualitativi, le indicazioni e i criteri che saranno definiti dalle parti, entro la fine del corrente mese di ottobre, con apposito regolamento.

Nota a verbale

La Confartigianato APLA dichiara di ritenersi vincolata all'applicazione della normativa relativa alla mutualizzazione dell'istituto degli indumenti al solo periodo di vigenza del presente CCIPL.

Pertanto, a far tempo dal 01/01/2010, le Aziende aderenti alla Confartigianato APLA si riterranno svincolate da tale mutualizzazione e, qualora lo ritenessero opportuno, procederanno direttamente all'erogazione degli indumenti ai propri dipendenti ritornando conseguentemente al versamento contributivo APEO pari al 5%.